

CONVENZIONE

TRA

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, rappresentata legalmente dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pintor, nato a Nuoro il 14.07.1959 in ragione della Sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in Sassari, Via Michele Coppino n. 26

E

La **Nuova Tecnica 2000 S.r.l.** con sede in Avezzano (AQ), Via Corradini 243, con Partita I.V.A n. 01519070666, rappresentata legalmente dal Dott. Rodolfo Angelosante nato ad Avezzano il 31 Marzo 1976, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in Via Corradini, 243 Avezzano (AQ)

PREMESSO CHE

- ° al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti richiamati dall'Art.18 comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa;
- ° è interesse dell'Istituto avviare rapporti con enti esterni accreditati al fine di sviluppare collaborazioni nelle attività didattiche;
- ° la Nuova Tecnica 2000 S.r.l ha la necessità di acquisire spazi ai fini didattici per le esigenze della Scuola e di avvalersi di Tutor qualificati;
- ° l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite l'U.O. di Neonatologia, ha manifestato parere favorevole ad ospitare gli allievi della suddetta Scuola per lo svolgimento del tirocinio pratico.

TUTTO CIO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La Nuova Tecnica 2000 S.r.l si avvale della struttura di Neonatologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per lo svolgimento del tirocinio a favore degli allievi della Scuola per Puericultrici.

ART. 2

Lo svolgimento delle attività di tirocinio, nonché il calendario delle stesse vanno coordinate con il Responsabile della Struttura interessata.

ART. 3

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore Nuova Tecnica 2000 S.r.l., ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196/97, un numero di allievi da concordare con il Responsabile della Struttura.

Gli allievi potranno iniziare il percorso formativo pari a 150 ore esclusivamente previo parere favorevole del Responsabile di Neonatologia.

ART. 4

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro e non spetterà al tirocinante nessun tipo di remunerazione o rimborso spese da parte dell'azienda ospitante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita da uno o più tutor indicati dal soggetto ospitante e da un responsabile didattico/organizzativo indicato dal soggetto promotore Nuova Tecnica 2000 S.r.l. che in collaborazione provvederanno ad organizzare e coordinare il tirocinio stesso.
3. Per ciascun tirocinante inserito in base alla presente convenzione dovrà essere predisposto un progetto formativo e di orientamento che dovrà essere consegnato al soggetto ospitante e che dovrà contenere quanto segue:
Nominativo del tirocinante, dei tutor e del responsabile didattico/organizzativo; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture o reparti dell'azienda dove viene svolto il tirocinio; gli estremi identificativi delle polizze relative alle assicurazioni INAIL ed alla responsabilità civile.

ART. 5

Gli allievi hanno l'obbligo, per quanto concerne l'attività da svolgere, all'osservanza delle norme che regolano le attività prestate presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

ART.6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi o prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART.7

Il tirocinante dovrà essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile. La scuola provvederà ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL; ciascun tirocinante dovrà dotarsi di una propria assicurazione per la Responsabilità Civile Terzi a copertura dei danni involontari derivanti dallo svolgimento del tirocinio. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore si impegna a trasmettere al soggetto ospitante copia delle polizze assicurative (RCT e INAIL).

ART. 8

La Nuova Tecnica 2000 Srl può avvalersi a scopo didattico e di tutoraggio del personale altamente qualificato in servizio presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari previa verifica di disponibilità da concordare con il Responsabile della Struttura coinvolta.

ART. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino a quando una delle parti non ne dia formale disdetta all'altra con preavviso di tre mesi notificato con raccomandata A/R.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo di orientamento ciascun tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

ART. 10

Le parti si riservano di riesaminare in qualsiasi momento la presente convenzione alla luce delle modifiche che potranno intervenire con un nuovo assetto organizzativo.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto delle parti.

ART. 11

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Sassari.

ART. 12

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 13

La presente convenzione viene redatta su quattro pagine, con imposta di bollo a carico del contraente privato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto in _____ in data _____

La Nuova Tecnica 2000
Amministratore Unico
(Dott. Rodolfo Angelosante)

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Il Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Pintor)
